

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "A.P.R.I. – Associazione Professionisti Risanamento Imprese - E.T.S." , in forma abbreviata "A.P.R.I. – ETS".

L'associazione è formata da:

- professionisti esercenti e/o interessati allo svolgimento dell'attività di risanamento aziendale sia in forma individuale che in forma associata secondo legge;
- persone fisiche, giuridiche esercenti e/o interessate allo svolgimento dell'attività di risanamento aziendale ;
- enti, organizzazioni, associazioni, istituzioni e sostenitori che condividono le finalità e gli scopi associativi.

L'associazione usa in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "A.P.R.I. - ETS" e il suo utilizzo viene concesso, nelle forme e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, anche agli associati in regola con il pagamento delle quote annuali e delle spese fissate dal Comitato Direttivo.

L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. e di ogni locuzione che faccia riferimento agli Enti del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (RUNTS).

L'associazione è apolitica e apolitica ed ha durata illimitata.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Padova, Piazza A. De Gasperi 12.

Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici periferici e delegazioni in Italia e all'estero.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ha la finalità generale di promuovere, sviluppare e approfondire gli aspetti culturali e valorizzare le figure professionali che si dedicano al Risanamento delle crisi aziendali e per una migliore gestione sociale dell'azienda operando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività di ricerca, studio, approfondimento e divulgazione di carattere tecnico-scientifico di particolare interesse sociale ed economico di cui all'art. 5, comma 1, lettera "h", del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 finalizzate al miglioramento delle modalità operative da adottare nell'ambito delle attività di risanamento aziendale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1 , lettera "i", D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, incluse attività, anche editoriali, di promozione diffusione della cultura del risanamento aziendale e di una migliore gestione sociale dell'azienda;
- c) istruzione e formazione professionale di cui alla lettera "d" dell'art. 5,

comma 1, D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, connesse direttamente alle finalità dell'associazione, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti direttamente o indirettamente alle finalità e alle tematiche inerenti all'Associazione;

d) lo svolgimento di tirocini formativi curriculari ed extracurriculari svolti a favore di studenti universitari, laureati, professionisti aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità dell'Associazione.

Nell'ambito di queste finalità di carattere generale, l'associazione perseguirà i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere lo studio delle tematiche inerenti lo stato di crisi aziendale e la ricerca delle soluzioni per il risanamento dell'impresa;
- sviluppare la cultura imprenditoriale e manageriale sulla gestione delle fasi anticipatorie delle crisi aziendali;
- promuovere la crescita professionale dei propri associati attraverso programmi formativi e master di specializzazione;
- organizzare direttamente o indirettamente attività di informazione scientifica collegandosi a strutture pubbliche e private;
- organizzare e promuovere convegni, corsi, laboratori, seminari, dibattiti, conferenze e qualsiasi altra iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le finalità statutarie;
- supportare professionisti, manager e soggetti interessati in genere nell'approfondimento delle competenze sul Risanamento aziendale;
- promuovere attività editoriali e pubblicazioni idonee a diffondere i risultati delle proprie attività, a divulgare studi, ricerche, notizie ed ogni altro lavoro che risulti utile al raggiungimento delle proprie finalità;
- promuovere l'immagine pubblica e l'attività dell'associazione nonché la cultura del risanamento e di una migliore gestione sociale delle aziende presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private;
- emanare linee guida, standard tecnici, studi e approfondimenti tematici rivolti ai temi attinenti la prevenzione ed il risanamento delle crisi aziendali e la migliore gestione sociale dell'azienda;
- sviluppare anche ad ogni livello scolastico compatibile la cultura imprenditoriale e manageriale per una migliore gestione sociale dell'azienda.

Al fine di supportare i propri iscritti nell'approfondimento delle competenze nell'ambito del "risanamento aziendale" l'attività dell'associazione sarà rivolta sia ad associati quali professionisti, sia a persone fisiche indicate da altre categorie di iscritti classificati come persone giuridiche, enti e sostenitori.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e dalle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono essere soci dell'associazione:

a) persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione;

b) persone giuridiche, società, enti pubblici, istituzioni, organizzazioni, associazioni ed enti in genere che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione.

L'ammissione è subordinata all'accettazione della richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – AMMISSIONE

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati dopo esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e, in caso di diniego di ammissione, dovrà indicarne i motivi nella relativa delibera. In quest'ultimo caso, il soggetto interessato avrà facoltà, nel termine di sessanta giorni, di chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibererà in occasione della prima assemblea utile, purché questa si svolga entro 180 (centottanta) giorni dalla domanda; in mancanza sarà onere del consiglio direttivo di convocare apposita assemblea da tenersi nel termine da ultimo indicato.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'accettazione dello Statuto, del Codice Deontologico Professionale in vigore per l'attività regolamentata, del Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo e di eventuali altri Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, nonché al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

I soci che non sono iscritti in alcun Albo professionale dovranno fare riferimento al Codice Deontologico in vigore per l'attività regolamentata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti Contabili con sede a Roma.

Il mancato rispetto di queste regole può costituire per il Socio causa di esclusione.

L'iscrizione a Libro Soci dei candidati accettati avverrà dopo il versamento della quota stabilita dall'Associazione.

I dati personali dei Soci, elencati nell'annuario distribuito ai Soci o nella sezione del sito web protetto con password, sono strettamente riservati e non possono essere trasmessi a terzi senza l'approvazione del Consiglio Direttivo, sentiti i diretti interessati e saranno trattati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

ART. 6 – CATEGORIE DEI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo, nonché coloro ai quali sia attribuita tale qualità dal Consiglio Direttivo nel primo anno di vita dell'Associazione.

2. Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari:

- i professionisti esercenti e/o interessati allo svolgimento dell'attività di Risanamento aziendale e che operano sia in forma individuale sia in forma associata;
- le persone fisiche e giuridiche esercenti e/o interessati allo svolgimento dell'attività di Risanamento aziendale;
- enti, organizzazioni, associazioni, istituzioni e sostenitori che condividono

le finalità e gli scopi associativi che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione versando la quota come stabilito nel successivo art. 7.

3. Soci Onorari.

Sono Soci Onorari quelli designati dal Consiglio Direttivo all'unanimità, scelti tra le persone di alto profilo morale, sociale e professionale che possono ulteriormente migliorare l'immagine dell'Associazione.

I soci onorari non possono essere più di 15 (quindici) e non hanno diritto di voto in assemblea dei soci.

Essi sono nominati dal consiglio direttivo, precisandosi che, fermo il numero massimo sopra indicato, il consiglio direttivo, durante il suo mandato, non può nominare più di 3 (tre) soci onorari.

4. Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, associazioni, istituzioni che intendono sostenere l'attività dell'Associazione versando una quota superiore a quella ordinaria, così come stabilito nel successivo art. 7.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative e le modalità di pagamento vengono stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota può essere differenziata in funzione della categoria di socio; i Soci Sostenitori pagano una quota di importo almeno doppio rispetto a quella dei Soci Ordinari.

I soci Onorari non sono obbligati al pagamento di alcuna quota.

Le quote devono essere pagate entro la fine (31 dicembre) dell'anno sociale precedente a quello cui si riferiscono. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

La quota o il contributo associativo è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è rivalutabile in caso di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi motivo.

ART. 8 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente almeno 3 (tre) mesi prima (30 settembre) della scadenza dell'anno sociale in corso (31 dicembre);

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, che può essere adottata per i seguenti motivi:

- perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali era avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;

- per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi previsti dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e dalle delibere legittimamente assunte dall'assemblea e dal consiglio direttivo;

- per gravi comportamenti che integrino fattispecie di reato incompatibili con lo status di socio, nonché per comprovati motivi o situazioni di incompatibilità con la qualifica di socio, ivi compresi tutti i fatti che abbiano causato danni all'Associazione o che ne ledano l'immagine e il prestigio;

- per ritardato pagamento dei contributi dovuti oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del relativo obbligo di pagamento.

Il socio escluso, entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di

esclusione ha facoltà di richiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibererà in occasione della prima assemblea utile, purché questa si svolga entro 180 (centottanta) giorni dalla domanda; in mancanza sarà onere del consiglio direttivo di convocare apposita assemblea da tenersi nel termine da ultimo indicato. Nelle more della delibera dell'assemblea, i diritti del socio escluso, ivi compreso il diritto di voto in assemblea e i diritti collegati ad eventuali incarichi sociali ricoperti, sono sospesi.

ART. 9 – PATRIMONIO E FINANZE

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'associazione derivano da:

- quote associative annuali;
- contributi suppletivi dei Soci secondo il Regolamento interno;
- eventuali contributi erogati da persone fisiche o persone giuridiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- donazioni e lasciti, in quanto accettati;
- contributi di cui al DPCM del 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo (omissis)”;
- eventuali proventi da corsi di formazione, raccolte, dossier, indagini di mercato e convegni rivolti anche al pubblico, oltre che da altre iniziative compatibili con gli scopi associativi;
- eventuali eccedenze delle entrate sulle uscite.

Tali risorse verranno utilizzate per la vita associativa: sede, segreteria, manifestazioni, corsi interni di formazione, convegni e quant'altro potrà contribuire al buon funzionamento dell'Associazione, alla sua immagine e allo sviluppo professionale dei suoi soci.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di 5 (cinque) e da un numero massimo di 15 (quindici) membri, ivi compreso il Presidente, il Presidente Uscente e i componenti scelti tra i soci onorari (Consiglieri Onorari), che non possono essere più di 3 (tre), né essere più della metà dei componenti complessivi del consiglio medesimo;
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui ne è obbligatoria la nomina, ai sensi dall'art. 30, secondo comma, del D. Lgs. 117 del 2017 e/o sue successive modificazioni;
- il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Comitato Scientifico, composto da un numero massimo di 15 (quindici) membri;
- la "APRI ACADEMY".

ART. 11 – COMPENSI

Le cariche sociali (Presidente, Consiglieri, altre cariche nominate dal Consiglio Direttivo) non sono retribuite, ma danno solamente diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, in casi in cui sia richiesto ad un Socio un particolare e gravoso impegno nell'esecuzione di un incarico, deliberare in suo favore un compenso, valutato tenendo conto della natura volontaristica dell'Associazione e della sua qualità di Socio.

ART.12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Essa è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza ed all'attività dell'Associazione, nonché la normativa che regola la vita sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti a Libro Soci alla data di convocazione.

L'associato che non partecipi personalmente o tramite il proprio rappresentante legale, può rilasciare delega scritta esclusivamente ad altro associato.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 8 giorni mediante invio di lettera raccomandata, fax, e-mail e qualunque altro sistema di comunicazione che garantisca la tempestiva informazione degli interessati e la prova dell'avvenuta ricezione della convocazione, indirizzata ai soci a cura della Presidenza in cui deve essere indicato luogo, ora, sede e ordine del giorno dell'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto alla partecipazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e i membri del consiglio direttivo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati con sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, sul bilancio preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b1) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b2) stabilire il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerne i componenti di propria competenza, che devono essere scelti tra i soci di qualunque categoria; il numero dei membri di nomina assembleare deve essere calcolato tenendo conto che, come infra indicato agli articoli sedicesimo e diciottesimo, il consiglio direttivo può nominare fino a 3 (tre) Consiglieri Onorari, da scegliersi necessariamente tra i soci onorari e il Presidente Uscente è membro di diritto del consiglio;
- b3) deliberare la revoca del consiglio direttivo;
- b4) nominare, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- b5) nominare i liquidatori e stabilirne il numero;
- c) approvare le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e ogni altro contributo suppletivo e la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l'apertura di sedi amministrative e/o unità locali;
- e) deliberare, se richiesta, sulle decisioni di ammissione o di esclusione di un socio;
- f) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

In sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e sottoposto dal medesimo alla sua approvazione.

ART. 15 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci.

E' vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea, con votazione assunta a maggioranza dei presenti.

I verbali dell'Assemblea, quando non è richiesto l'intervento del notaio, sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea fanno fede verso tutti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'Assemblea vota in forma palese per alzata di mano.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto e verranno esposte presso la sede sociale per un periodo non inferiore a 15 giorni.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri, stabilito dall'assemblea dei soci, con un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 15 (quindici) Consiglieri Direttivi, compresi il Presidente, il Presidente Uscente e gli eventuali membri nominati dal consiglio direttivo (Consiglieri Onorari) di cui infra.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha facoltà di nominare fino ad un massimo di 3 (tre) Consiglieri Onorari, che devono essere scelti tra i soci onorari. In ogni caso, il numero dei Consiglieri Onorari non deve essere maggiore della metà del numero dei Consiglieri Soci componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci e rimane comunque in carica fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento dei suoi membri Consiglieri Soci, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio, con libertà di scegliere la o le persone da cooptare fra tutti i Soci, da confermarsi o meno in occasione della prima assemblea successiva.

Il Consigliere dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione, salvo il caso di dimissioni dall'associazione.

In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento dei suoi membri Consiglieri Onorari, o volendo incrementarne il numero nel rispetto del limite previsto, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio, con libertà di scegliere la o le persone da cooptare fra tutti i Soci Onorari, da confermarsi o meno in occasione della prima seduta del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Onorario dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione, salvo il caso di dimissioni dell'associazione.

Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro otto giorni dalla data dell'Assemblea che lo ha eletto, per provvedere:

- alla nomina, al proprio interno, di uno o due Vice-Presidenti, del Segretario e del Tesoriere, definendone compiti e poteri;
- all'eventuale nomina dei soci onorari alla carica di Consiglieri Onorari del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso. In questo senso il Consiglio Direttivo traccia le linee strategiche, la tipologia degli eventi compatibili con la missione dell'Associazione, favorisce i contatti di "A.P.R.I. - ETS" con

organismi od Enti che possano aumentare la visibilità dell'Associazione e dei Suoi associati, discute e delibera su temi di particolare rilevanza per l'Associazione;

b) nominare gruppi di lavoro e di studio su argomenti attinenti alle finalità dell'Associazione.

c) approvare i bilanci preventivi e rendiconti economici e finanziari consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea;

d) procedere al continuo aggiornamento del Libro dei Soci, delle decisioni dei soci e delle decisioni del Consiglio Direttivo;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione, direttamente o tramite propri rappresentanti scelti tra i Soci, ad enti, istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione,

f) nominare i Soci Onorari;

g) proporre la costituzione e/o lo scioglimento delle sedi secondarie, nominare il Responsabile che rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato Direttivo o sino alla chiusura della sede in funzione di quale dei due eventi avviene prima;

h) si interessa di raccogliere fondi e individuare patrocinatori per sostenere gli eventi organizzati dall'Associazione;

i) verifica l'attuazione dei programmi;

j) predisporre eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, regolamenti che devono essere approvati all'Assemblea;

l) proporre, in accordo con "A.P.R.I. Academy" e approvare la costituzione di Comitati Tecnici, in specifiche materie, in grado di accrescere la cultura della prevenzione e della gestione della crisi d'impresa, apportando validi contributi e approfondimenti tecnici e analizzando le novità legislative che, su più fronti, possono risultare di interesse professionale per chi interviene nello stesso contesto di prevenzione e gestione della crisi d'impresa;

k) definire e approvare le linee strategiche, la tipologia ed il calendario degli eventi da organizzare e la loro compatibilità con gli obiettivi dell'Associazione; analizzare la proposta di bilancio e di budget; definire gli argomenti e l'ordine del giorno dell'Assemblea; verificare lo svolgimento dell'attività in corso e la situazione finanziaria; definire progetti di raccolta fondi ed individuazione di sostenitori non associati; valutare e approvare progetti specifici e di particolare rilevanza;

m) nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione per lettera, fax o posta elettronica, inviata almeno cinque giorni prima della riunione dal Presidente, in caso di impedimento di questo dal Vice Presidente, oppure con convocazione firmata da un terzo dei Consiglieri. In caso di gravi e comprovati motivi, il Presidente può procedere alla convocazione urgente del Consiglio Direttivo con richiesta diretta telefonica o telegramma.

La convocazione deve indicare luogo, ora sede e ordine del giorno della riunione.

Le riunioni sono valide se è presente un numero di Consiglieri Soci maggiore del numero di Consiglieri Onorari e se i consiglieri presenti sono la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice

Presidente o da un Consigliere designato tra i presenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario, o altro Consigliere designato dai presenti, in caso di sua assenza, redige il verbale della riunione che, firmato dal Presidente, fa fede nei confronti di chiunque.

Le riunioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono comunque valide, se sono presenti tutti i suoi membri.

Per necessità operative urgenti, il Consiglio Direttivo può indire referendum per posta, fax o e-mail nel caso che la domanda proposta contempli solo la risposta sì o no. Il referendum può essere solo consultivo e le risposte devono pervenire nei termini indicati.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che:

- sia rispettato il metodo collegiale;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ciascun Consigliere Socio può essere rimosso dalla carica, per sfiducia, dall'Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri Soci.

I Consiglieri Onorari possono essere rimossi dalla carica dalla maggioranza dei Consiglieri, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri stessi.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci; dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio direttivo stabilito dall'assemblea in occasione della nomina di quest'ultimo e può essere rieletto.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere. Può assumere provvedimenti d'urgenza e, in tal caso, nel termine di 5 (cinque) giorni, deve darne notizia al Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere alla relativa ratifica e conferma.

Provvede, inoltre, alla raccolta delle candidature alle cariche sociali da sottoporre all'Assemblea per l'elezione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i Vice Presidenti hanno la legale rappresentanza dell'associazione.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta incapacità che impedisca al Presidente di svolgere le sue funzioni, impedimento accertato e attestato da delibera del Consiglio Direttivo, uno dei Vice Presidenti, scelto dal Consiglio medesimo, lo sostituisce con identici poteri sino alla successiva Assemblea ordinaria.

ART. 18 – IL PRESIDENTE USCENTE

Il Presidente uscente, al termine del proprio mandato, è membro di diritto

del Consiglio Direttivo neo-eletto e conserva la carica di Consigliere fino alla scadenza del mandato del Consiglio medesimo, con il titolo di "*Past President*". Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio Direttivo limitatamente alla durata del mandato del consiglio direttivo eletto successivamente a quello in cui è stato Presidente, ferma, per altro, la possibilità, per i mandati successivi, di essere eletto tra i consiglieri dall'assemblea dei soci.

In ogni caso, egli decade dalla carica di consigliere ove cessi, per qualsiasi causa, di essere socio.

ART. 19 – IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei Soci può deliberare a maggioranza semplice la nomina di un Presidente Onorario e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica al momento della nomina.

Il Presidente Onorario non diviene membro del Consiglio Direttivo, ma può partecipare alle riunioni dello stesso, senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario NON ha alcuna rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, ove nominato ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo opera ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria.

ART. 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita

all'organo di controllo, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 23 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti autorevoli nella loro specializzazione, in numero massimo di 15 (quindici).

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; essi possono essere revocati con decisione deliberata dal consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive ed assiste "A.P.R.I. - ETS" nel raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 24 - "A.P.R.I. ACADEMY"

"A.P.R.I. Academy" è il comitato speciale dedicato all'organizzazione di eventi formativi, di aggiornamento professionale e di promozione (Corsi, seminari, workshop, indagini di mercato, convegni, ecc.) oltre che allo sviluppo del relativo materiale didattico e promozionale.

I suoi componenti e il suo responsabile sono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio medesimo, il quale ha altresì il potere di revocare uno o tutti i membri del comitato stesso.

I docenti e/o relatori potranno essere sia soci "A.P.R.I. - ETS" che professionisti esterni qualificati.

La materia di riferimento per lo sviluppo delle attività di cui sopra è riconducibile a quella del risanamento delle imprese.

Potranno, in ogni caso, essere sviluppati anche altri corsi ed eventi di aggiornamento professionale e cultura manageriale.

Gli eventi possono essere riservati sia ai soci "A.P.R.I. - ETS", che a soggetti terzi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale contributo ai costi richiesto ai soci ed al pubblico per la partecipazione agli eventi organizzati da "A.P.R.I. Academy".

ART. 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità previste dall'articolo 13; a seguito di tale delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Essi provvederanno all'operazione di liquidazione con l'eventuale assistenza dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se nominati.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117 del 2017 il patrimonio residuo sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 26 – NORME SUPPLETTIVE

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

- Andrea Panizza -

FRANCESCO LEONI Notaro

* * * * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.